

STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: RAGIONERIA ED ENTRATE		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Quantificazione della somma destinata al pagamento di spese non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con legge 19 marzo 1993, n. 68 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica". Trimestre gennaio – marzo 2019.			
(DI FRANCO MARIA TERESA) (DI FRANCO MARIA TERESA) (G. DELL'ARNO) (M. MARAFINI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO (Sartore Alessandra) L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni ☐ senza osservazioni ☐		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: ☐ IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione 14/01/2019 - prot. 9	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	

Oggetto: Quantificazione della somma destinata al pagamento di spese non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con legge 19 marzo 1993, n. 68 recante *“Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica”*. Trimestre gennaio – marzo 2019.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio

VISTO l'articolo 119 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: *“Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 11, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8, convertito con legge 19 marzo 1993 n. 68 recante: *“Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica”*, in base al quale *“Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme delle regioni, dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che la giunta, con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 1993, recante: *“Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane”*;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 recante: *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione”*;

VISTI gli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante: *“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”*;

VISTO l'art. 1, comma 5, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 recante: *“Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale”*, convertito in legge 18 marzo 1993, n. 67;

VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 1993, recante: *“Individuazione dei servizi sanitari per l'erogazione dei quali i fondi relativi sono considerati essenziali e non possono essere oggetto di pignoramento”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante: *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

VISTO l'art. 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e successive modificazioni;

VISTO l'art. 3, comma 7, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 recante: *“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”*;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 recante: *“Legge di stabilità regionale 2019”*;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 recante: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”*;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 861 concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”*;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 862 concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”*;

CONSIDERATO che il citato art. 11, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8, convertito con legge 19 marzo 1993 n. 68, prevede, tra l'altro, che la Giunta, con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili e che dall'adozione della predetta delibera la Giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “*Regolamento regionale di contabilità*” ed in particolare l’articolo 31, comma 2, il quale stabilisce che l’esecuzione dei pagamenti nella Regione Lazio avvenga secondo un criterio cronologico;

TENUTO CONTO che la spesa prevista per retribuzioni e oneri accessori del personale regionale per il trimestre gennaio – marzo 2019 è quantificata in € 80.000.000,00;

TENUTO CONTO, altresì, che la somma necessaria al pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, con riferimento al trimestre gennaio – marzo 2019 viene quantificata in € 102.128.304,37;

TENUTO CONTO, inoltre, che relativamente al trasporto pubblico regionale, la previsione del fabbisogno di cassa per il trimestre gennaio – marzo 2019 ammonta ad un totale di € 161.000.000,00;

TENUTO CONTO, infine, che relativamente ai servizi sanitari essenziali, la previsione del fabbisogno di cassa, quale quota del finanziamento delle Aziende Sanitarie Regionali, per il trimestre gennaio – marzo 2019 ammonta ad un totale di € 2.987.781.993,01;

RITENUTO di conseguenza necessario, sulla scorta di quanto detto in precedenza, quantificare la somma destinata al pagamento di spese non soggette ad esecuzione forzata ex art. 11 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con legge 19 marzo 1993, n. 68

DELIBERA

per le motivazioni che, espresse in premessa, si intendono integralmente richiamate:

- di quantificare, per il trimestre gennaio – marzo 2019, in € 3.330.910.297,38 la somma non soggetta ad esecuzione forzata ex art. 11 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con legge 19 marzo 1993, n. 68 in quanto destinata al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, con riferimento al trimestre gennaio – marzo 2019, nonché le somme specificamente destinate all’espletamento dei servizi locali indispensabili, così ripartita:
 - retribuzioni al personale regionale ed oneri accessori per € 80.000.000,00;
 - oneri per rate di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari per € 102.128.304,37;
 - contributi di esercizio alle aziende di trasporto pubblico regionale per € 161.000.000,00;
 - finanziamento delle Aziende Sanitarie Regionali per € 2.987.781.993,01.